

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole e parere su emendamenti</i> ) .....	303
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	305

#### INTERROGAZIONI:

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali .....	306
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	308
5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.	
5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese .....	307

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

#### **Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

#### **C. 2602 Cirielli.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole e parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite III e IV il parere di competenza sulla proposta di legge n. 2602 recante « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Osserva che la proposta in esame reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi da 1 a 72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009, attualmente all'esame della Camera dei deputati, dal quale si è convenuto di espungere tali disposizioni per farle confluire in un'autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, assegnata direttamente in sede legislativa alle Commissioni riunite III e IV.

Sottolinea, inoltre, che in entrambi i provvedimenti, la proroga e il relativo finanziamento delle diverse missioni si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione, va ricordato, in linea generale, che nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1 sono previste iniziative destinate, tra l'altro, a sostenere il settore sanitario nonché attività a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione inclusi i rifugiati.

Per quanto riguarda le norme di contenuto più specifico, vanno segnalate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 3. L'articolo 3 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

In particolare, il comma 10 dell'articolo citato prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del Regio Decreto n. 918 del 1942 (Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana), equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le attività proprie della professione infermieristica e ciò

esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, per le Forze armate e la Croce rossa italiana.

La previsione risponde all'esigenza di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali. La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003. Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito della soppressione – disposta dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243 – della categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate.

Infine, segnala che le Commissioni di merito hanno trasmesso alcuni emendamenti, sui quali la Commissione dovrà esprimere il parere unitamente al parere sul provvedimento. Tra questi, solo uno incide su materie di competenza della Commissione, in particolare sull'articolo 3, comma 10. L'emendamento in questione è volto a sopprimere tale disposizione. Al riguardo, poiché, come risulta dalla relazione illustrativa, la disposizione di cui si prevede la soppressione è volta a colmare un vuoto normativo, esprime una valutazione contraria sull'emendamento Nannicini 3.3 in esame.

In conclusione, atteso che il provvedimento in esame reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame e di un parere contrario sull'emendamento Nannicini 3.3; propone, infine, l'espressione di un nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.**

**Doc. LVII, n. 2.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il parere di competenza sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Ricorda, altresì, che il Documento di programmazione economica-finanziaria svolge una funzione di programmazione degli interventi legislativi in materia di bilancio e di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Con la risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economica-finanziaria, il Parlamento può indirizzare il Governo sulla determinazione delle grandezze di bilancio, nonché sui criteri di carattere economico e finanziario. La risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economica-finanziaria costituisce, pertanto, il quadro di riferimento generale per la manovra di finanza pubblica, in cui si collocano i successivi strumenti normativi finanziari, tra cui, in particolare, la legge finanziaria.

Nel caso di specie, va evidenziato che il Documento di programmazione economica-finanziaria 2010-2013 è stato approvato a due settimane dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che, di fatto, rappresenta uno degli strumenti normativi con cui il Governo intende dare risposta alla crisi che ha investito anche l'economia reale nell'ultimo periodo.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione,

segnala, in particolare, il paragrafo III.2, che quantifica la spesa sanitaria corrente, per il periodo 2010-2013, sulla base di un tasso di crescita media annua pari al 3 per cento, valore che tiene conto delle seguenti stime (sempre in termini di tassi di crescita media annua): 2,4 per cento per la spesa per il personale; 5,3 per cento per la spesa per acquisti di beni e servizi; 3,6 per cento per la spesa per prestazioni fornite da produttori in regime di mercato. Le previsioni – osserva il documento – scontano gli effetti delle misure di contenimento della spesa sanitaria adottate con le leggi finanziarie nonché gli effetti delle manovre contemplate nei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

Il documento ricorda inoltre (paragrafo III.3) che il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, attualmente in fase di conversione, è inteso, tra l'altro, a perseguire un maggior rigore nei piani di rientro delle regioni con forti disavanzi sanitari. Esso riduce anche, a decorrere dal 2010, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. Questo al fine di conseguire un risparmio di 800 milioni di euro annui, i quali vengono destinati (mediante un fondo di nuova istituzione) ad interventi relativi al settore sanitario. In proposito, invita i colleghi ad approfondire i dati forniti dal viceministro Fazio nel corso dell'audizione odierna presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Il documento osserva altresì che il suddetto decreto-legge n. 78 (articolo 20) è volto a contrastare « le frodi in materia di invalidità », mediante un più efficace controllo nella fase di accertamento dei requisiti.

Nel paragrafo IV.3 (Attuazione programma di Governo – *Welfare*), il Documento ricorda l'adozione di provvedimenti del Governo a vantaggio dei soggetti più colpiti dalla crisi economica, in particolare il *bonus* straordinario a favore dei nuclei familiari con basso reddito, il cui importo varia in relazione al numero dei compo-

menti del nucleo, della presenza di disabili e del livello del reddito percepito nel 2007 (decreto-legge n. 185 del 2008).

Nel medesimo paragrafo, si evidenzia il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: il Documento ricorda che è in corso di approvazione definitiva un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il quale ultimo, com'è noto, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia). Il nuovo decreto legislativo è inteso a completare (fatti salvi, in ogni caso, i livelli di tutela attuali) il superamento di una concezione « formalistica e burocratica », in favore di una cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza, « tale da incidere in modo concreto sui contesti organizzativi d'impresa ».

Alla luce di quanto sinteticamente esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole. Invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità di destinare alle cure palliative e alle terapie del dolore una parte delle risorse derivanti dal tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 presso le Commissioni riunite V e VI, i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole su un emendamento volto a destinare una quota del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che il suo gruppo si è particolarmente impegnato affinché si giungesse all'approvazione dell'emendamento cui ha fatto riferimento il presidente Palumbo, al quale dà volentieri atto di essersi personalmente speso nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009. Ricorda, altresì, di essere intervenuta, nel corso del dibattito presso le Commissioni riunite V e VI, sottolineando l'esigenza che le risorse aggiuntive destinate alle cure palliative e alle

terapie del dolore non siano distolte da queste finalità, per essere dirottate verso altri obiettivi.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che il Documento in esame non contiene, per quanto concerne la spesa sanitaria, alcun riferimento ai fondi per l'acquisto di vaccini contro l'influenza A.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che le risorse per l'acquisto di vaccini contro l'influenza A devono essere reperite nell'anno in corso e, pertanto, esulano dall'oggetto del Documento di programmazione economico-finanziaria. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

**5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ritiene, anzi, che la risposta del Governo confermi le perplessità che sono alla base dell'atto di sindacato in titolo e renda ancora più evidente l'opportunità di stralciare le disposizioni relative agli Istituti zooprofilattici sperimentali dal disegno di legge n. 1167, all'esame del Senato. In particolare, esprime stupore per il fatto che il rappresentante del Governo, pur appartenendo a una forza politica che assegna grande importanza alla valorizzazione delle competenze regionali, difenda tali disposizioni, le quali, a giudizio della Conferenza Stato-regioni, invadono in modo significativo proprio le competenze regionali in materia. Dà atto, peraltro, al sottosegretario Martini di aver cercato di rispondere all'atto di sindacato in modo equilibrato, ma ribadisce il timore che le norme contenute nel disegno di legge

citato alimentino il contenzioso costituzionale tra lo Stato e le regioni.

**5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.**

**5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta degli interroganti e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in titolo ad altra seduta. Dichiarò quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare, va precisato che gli Istituti Zooprofilattici sperimentali sono enti pubblici, a carattere prevalentemente sovraregionale, che operano, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare, a tutela di interessi di rilievo nazionale ed internazionale.

Da tali premesse deriva il riconoscimento delle competenze statali in materia di finanziamento, indirizzo e coordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, come definite dalla normativa di riordino di cui al decreto legislativo del 30 giugno 1993 n. 270.

Peraltro, il Decreto citato conferma a favore delle Regioni le competenze inerenti all'organizzazione e alla gestione degli Istituti, al controllo sugli atti adottati e alla nomina dei relativi organi istituzionali.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 124 del 1994 ha prodotto, relativamente agli organi degli enti suddetti, effetti limitati solo alla soppressione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la nomina del direttore generale, e all'affermazione di un necessario equilibrio tra la componente regionale e la componente statale nella costituzione del collegio dei revisori. In considerazione della pluralità degli interessi coinvolti, la Consulta ha invece riconosciuto legittimo il ripristino della presenza di un rappresentante ministeriale nel Consiglio di amministrazione, dichia-

rando l'infondatezza delle doglianze relative alla pretesa « compressione » delle funzioni regionali.

Relativamente al profilo del riparto delle competenze delineato dalla citata normativa, si deve osservare che le maggiori criticità emerse concernono una carente attuazione del decreto legislativo n. 270 del 1993. Difatti, la mancata emanazione da parte di talune Regioni delle disposizioni applicative del decreto ha determinato un assetto organizzativo e funzionale degli Istituti Zooprofilattici sperimentali che, ad oggi, si presenta assai disomogeneo sul territorio nazionale.

Pertanto, le esigenze di forma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 270 del 1993, riconosciuta complessivamente valida, risultano prevalentemente connesse alla necessità di garantirne l'effettiva ed uniforme attuazione in tutto il Paese.

Segnalo, inoltre, che il disegno di legge 1167, attualmente in fase di esame in sede referente presso il Senato all'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di vari enti, tra i quali gli Istituti Zooprofilattici sperimentali. È stato, quindi, riconosciuto agli stessi Istituti quel valore di rilevanza strategica che rivestono in ambito sanitario gli altri Enti oggetto di delega. Nell'attuazione di tale delega, si potrà provvedere, in piena cooperazione con le Istituzioni coinvolte, a recepire le esigenze di riforma del decreto legislativo 70 del 1993, secondo i principi e i criteri direttivi che emergeranno dal testo dell'articolo 2.